

N. R.G. 1805/2012



TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1805/2012

tra
COMUNE DI [REDACTED]
[REDACTED] SPA
e
[REDACTED] SPA

ATTORE
CONVENUTO

Oggi 9 gennaio 2014 ad ore [REDACTED] innanzi al G.I. dott. Luisa Poppi, sono comparsi:

Per COMUNE DI [REDACTED] avv. C. [REDACTED] anche in sostituzione dell'avv. M. [REDACTED]

Per C. [REDACTED] SPA l'avv. D. [REDACTED]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice
dott. Luisa Poppi

GIURET

Firmato Da POPPI LUISA Emesso Da POSTECOM CA2 Serial# ee1b5





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Poppi ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1805/2012** promossa da:

C. [redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. G. [redacted] e dell'avv. M. [redacted], elettivamente domiciliato in [redacted] presso il difensore avv. C. [redacted]

ATTORE

contro

C. [redacted] SPA (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. F. [redacted] e dell'avv. [redacted], elettivamente domiciliato in [redacted] presso il difensore avv. B. [redacted]

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Per il combinato disposto degli articoli 20 c.p.c. e 1182 c.c., ai fini della determinazione della competenza per territorio, assume rilievo il luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio al momento della scadenza, mentre il successivo mutamento di tale luogo per ragioni unilaterali del creditore non incide sul criterio di collegamento, soltanto consentendo al debitore di pagare efficacemente nel nuovo luogo qualora questo gli sia stato indicato dalla parte.

Conseguentemente, qualora -come in questo caso- il creditore ceda il proprio credito pecuniario, tale cessione è idonea a produrre lo spostamento del luogo dove deve essere adempiuta l'obbligazione (e cioè in favore del domicilio o della sede del cessionario), solo se la cessione sia comunicata al debitore e avvenga prima che il credito sia venuto a scadenza: il debitore ceduto, se preavvertito dello spostamento del luogo di pagamento, e purché non ne derivi un eccessivo aggravio per lui, deve adempiere al domicilio del cessionario, ancorché diverso da quello del cedente. (Cass. Ord. 14852/01; Cass. 2966/99; Cass. 1499/95; Cass. 2383/75; Cass. 467/72).

Tuttavia, in questo caso il debitore ceduto è un ente pubblico (Comune di [redacted]) e si deve applicare il principio secondo cui, nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di



denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato, la competenza territoriale secondo il criterio del "forum destinatae solutionis" spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria che, secondo le norme della contabilità pubblica, devono provvedere al relativo pagamento a seguito di mandato (criterio che continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 e del d.lgs. n. 77 del 1995, in quanto pure secondo la nuova normativa al pagamento delle spese deve provvedere il tesoriere dell'ente, in base al mandato di pagamento).

Vero è che tale principio non configura un foro esclusivo o inderogabile, ma esso si applica anche a prescindere da specifica pattuizione delle parti, ove nel contratto -come in questo caso- non sia previsto nulla in contrario.

La clausola che stabilisce la competenza territoriale esclusiva a cui fa riferimento parte opposta per sostenere la propria tesi per ottenere il rigetto dell'eccezione di incompetenza ("In caso di controversie nascenti dal presente contratto il Foro competente sarà esclusivamente quello di Reggio Emilia") è prevista all'art. 11 dell'atto di cessione di credito, ovvero nel contratto stipulato tra cedente e cessionario e non può vincolare il debitore ceduto il cui contratto non prevede alcuna competenza esclusiva che possa derogare il criterio generale sopra richiamato.

Pertanto, anche se il debitore ceduto è stato notiziato del domicilio del cessionario (diverso da quello del cedente), per l'obbligazione oggetto della cessione trovava applicazione -anche prima della cessione- il diverso criterio territoriale -per quanto attiene il criterio del "forum destinatae solutionis"- della sede gli uffici di tesoreria.

Per altro, anche gli altri criteri di competenza ex art. 20 c.p.c. (oltre a quello generale ex art. 19 c.p.c.) sono stati efficacemente contestati essendo l'obbligazione sorta a [redacted]

Pertanto, deve dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di [redacted] con conseguente revoca del D.I. opposto.

Le spese del giudizio, tenuto conto della soccombenza, devono porsi a carico di parte opposta ed in favore della parte opponente, spese liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del Giudice Unico dott.ssa Luisa Poppi, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Comune di [redacted] nei confronti di C. [redacted] s.p.a., avverso il Decreto Ingiuntivo n. 277/12 emesso in data 23.1.2012, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale di [redacted]
- conseguentemente accoglie l'opposizione per le causali di cui in parte motiva e, per l'effetto, revoca l'impugnato Decreto Ingiuntivo n. 277/12 emesso in data 23.1.2012;
- condanna C. [redacted] s.p.a. alla rifusione delle spese processuali in favore dell'opponente che si liquidano in complessivi € 4.250,00, di cui € 340,00 per spese, oltre IVA e CAP come per legge.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Reggio Emilia, 9 gennaio 2014

Il Giudice
dott. Luisa Poppi

